

STATUTO
DELL'UNIONE DEI COMUNI
PADOVA NORDOVEST

15 ottobre 2008

STATUTO

Titolo I Principi Fondamentali

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali di organizzazione e di funzionamento dell'ente locale autonomo denominato "UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORDOVEST" seguito dai nomi dei Comuni aderenti.
2. L'Unione dei Comuni "Padova Nordovest" viene costituita dai Comuni di Campodoro, Campo San Martino, Curtarolo, Piazzola sul Brenta e Villafranca Padovana.

Art. 2 Finalità dell'Unione

1. E' compito dell'unione esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni che la costituiscono al fine di gestire con efficienza ed efficacia l'intero territorio e mantenendo in capo ai singoli comuni la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.
2. L'Unione dei Comuni persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità che la costituiscono.
3. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Padova, della Regione Veneto, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 3 Obiettivi programmatici

1. Sono obiettivi prioritari della Unione:
 - a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico dei Comuni, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale; a tal fine, essa tutela l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza, inoltre, il patrimonio storico ed artistico e le tradizioni culturali;
 - b) potenziare le funzioni ed i servizi con criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
 - c) favorire la qualità della vita per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
 - d) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi con le esigenze generali, assicurando un uso equo delle risorse;
 - e) concordare con gli organismi sovracomunali che gestiscono i servizi di competenza dell'Unione e/o dei Comuni le linee di condotta programmatiche e di esecuzione dei servizi stessi.

Art. 4
Sede ed adesione di altri Comuni

1. La sede legale dell'Unione è situata presso il Comune di Piazzola sul Brenta.
2. Possono essere costituite sedi operative nell'ambito del territorio dei Comuni associati. Gli organi possono riunirsi e gli uffici possono essere situati anche in modo diverso, purchè nell'ambito del territorio dei Comuni. L'Unione potrà dotarsi, sulla base della normativa vigente, di un proprio stemma e gonfalone. Qualora previsti, la riproduzione e l'uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente dell'Unione.
3. In ogni momento altri comuni possono manifestare la volontà di aderire all'Unione; la collaborazione tra l'Unione e l'ente che ha interesse ad aderire viene avviata mediante appositi incontri e/o conferenze di servizi tra gli organi rappresentativi dell'Unione e del Comune. L'adesione all'Unione avviene mediante approvazione da parte del Consiglio comunale del presente statuto nelle forme previste dalla legge; la deliberazione del Consiglio comunale dovrà essere recepita da apposita deliberazione dell'Assemblea.

Art. 5
Durata

1. L'Unione ha durata a tempo indeterminato, con decorrenza dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo. L'Unione viene dichiarata sciolta nel caso di recesso di uno o più comuni quando un solo comune rimanga aderente all'Unione.
2. Lo scioglimento avrà decorrenza successivamente agli adempimenti di cui al comma 4.
3. Verificatisi i presupposti per lo scioglimento dell'Unione, il Consiglio di Amministrazione nomina un Commissario liquidatore il quale nei 60 giorni successivi dovrà depositare la proposta del bilancio e il piano di riparto delle risorse strumentali, patrimoniali e del personale, indicante la parte spettante a ciascun comune.
4. Il consiglio di Amministrazione approva la proposta del liquidatore anche con modifiche.
5. Le controversie che insorgono in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione arbitrale composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato di comune accordo o, in assenza di accordo, dal Presidente della Regione.
6. Nell'ipotesi che il Presidente dell'Unione sia il Sindaco del Comune interessato, lo stesso decade dalla carica di Presidente dalla data di presentazione della richiesta di recesso e la carica di Presidente viene assunta dal Sindaco che segue nell'ordine di turnazione stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6
Recesso

1. Ogni comune partecipante all'Unione può recedere, con distinto provvedimento consiliare adottato dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Consiglio Comunale, da assumersi 6 mesi prima della scadenza dell'anno solare. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al Presidente dell'Unione della adozione del provvedimento definitivo.
2. Nei confronti dell'Ente che recede, il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione; nei confronti delle prestazioni in corso di esecuzione queste potranno essere garantite anche attraverso le convenzioni di cui al comma successivo.
3. In caso di recesso il Comune recedente, in via transitoria, avrà possibilità di stipulare convenzioni, inerenti le sole competenze trasferite per la continuazione dello svolgimento dei

servizi da parte dell'Unione; in tale ipotesi il personale di ruolo trasferito rimarrà all'Unione fino al termine della convenzione.

4. Il Consiglio di Amministrazione dell'Unione predisporrà, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, la ripartizione di spettanza di ciascun ente.
5. In caso di controversie si applicano le disposizioni di cui al comma 5 del precedente art. 5.

Titolo II Competenze

Art. 7 Funzioni e servizi

1. All'Unione possono essere affidate tutte le funzioni o i singoli servizi di competenza dei Comuni aderenti all'Unione. Di norma il trasferimento delle competenze viene deliberato dagli enti aderenti in sede di approvazione del bilancio di previsione o altro documento programmatico deliberato dai Consigli Comunali, fatta salva la successiva procedura di cui al comma 3 del presente articolo.
2. Potranno essere gestite, a titolo esemplificativo, le seguenti competenze:
 - a) Polizia municipale e amministrativa;
 - b) Commercio, pubblici esercizi;
 - c) Sportello Unico delle imprese;
 - d) Servizio informatici, standardizzati e in rete;
 - e) Messaggi comunali;
 - f) Servizio di riscossione tributi e lotta all'evasione;
 - g) Ecologia ed Ambiente;
 - h) Servizi bibliotecari;
 - i) Protezione civile;
 - j) Attività sociali, culturali, scolastiche;
 - k) Servizi demografici e statistici;
 - l) Servizio risorse umane e concorsi pubblici;
 - m) Servizio gare e appalti;
 - n) Servizio di reperibilità ed emergenze;
 - o) Ufficio tecnico, progettazione, pianificazione urbanistica;
 - p) Servizi catastali;
 - q) Servizi cimiteriali;
 - r) Servizi contabili, programmazione e controllo di gestione;
3. L'attuazione del trasferimento delle singole competenze di cui sopra, a livello di funzione e/o servizio, la determinazione dei tempi e delle relative modalità tecnico-operative, avranno luogo mediante atti di organizzazione adottati dal Consiglio di Amministrazione dell'Unione e dalle Giunte dei rispettivi Comuni al fine anche di destinare le necessarie risorse e disciplinare la fase transitoria.
4. Possono altresì, essere affidate all'Unione attività di programmazione, consulenza progettuale e giuridica in favore dei Comuni ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale.

Art. 8

Procedimento per il trasferimento di nuove competenze

1. Il trasferimento di nuove competenze si perfeziona mediante una convergenza di deliberazioni tra l'Unione e il Comune interessato. In dette deliberazioni, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie ed interlocutorie previste dagli atti comunali, dovranno chiaramente essere indicate le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possano determinarsi forme di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano.
2. A seguito del trasferimento delle competenze qualora l'Unione divenga titolare anche di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione, ad essa direttamente competono le annesso tasse, tariffe e contributi, ivi compreso l'accertamento e il prelievo.
3. Qualsiasi conflitto di competenza fra l'Unione ed uno o più Comuni è risolto con le modalità di cui al comma 5 del precedente articolo 5.

Titolo III Organizzazione di Governo

Art. 9

Organi dell'Unione

1. Sono organi dell'Unione:
 - a) Il Presidente
 - b) Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)
 - c) L'Assemblea dell'Unione
2. Tutti i membri degli organi dell'Unione cessano dalla carica rivestita nell'ambito dell'Unione in ogni ipotesi di cessazione dalla carica (rispettivamente di Sindaco, assessore o consigliere) all'interno del Comune di appartenenza. I membri cessati dalla carica a seguito di scioglimento del Consiglio Comunale, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi attribuiti.

Art. 10

Il Presidente

1. La Presidenza dell'Unione, per una durata pari ad un esercizio finanziario, salva diversa durata ed ordine di turnazione stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, compete a turno, a ciascuno dei Sindaci, o loro delegati, dei Comuni associati.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua mancanza dal Vice Sindaco dello stesso Comune cui compete la presidenza di turno.

Art. 11

Competenze del Presidente

1. Il Presidente, rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.), sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali.
2. Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti.

3. Svolge altresì le funzioni attribuite ai Sindaci, compatibili con la natura dell'Unione e con la tipologia delle funzioni e dei servizi assolti dall'Unione.
4. Il Presidente dell'Unione ricopre anche la carica di Presidente dell'Assemblea.

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) è composto dai Sindaci, o loro delegati, aderenti all'Unione, che devono comunque far parte degli organi del Comune.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente dell'Unione; è regolarmente costituito con l'intervento della metà dei componenti (quorum costitutivo) e delibera a maggioranza assoluta dei presenti (quorum deliberativo). Fin tanto che l'Unione sarà costituita da due Comuni, il quorum costitutivo e deliberativo saranno validamente determinati con la presenza ed il voto dei rappresentanti di entrambi i Comuni.
3. Il primo Presidente dell'Unione è il Sindaco, o suo delegato, del Comune di Villafranca Padovana.
4. Nella prima riunione il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina del Vice Presidente e stabilisce l'ordine di turnazione, in mancanza del quale si procederà in ordine alfabetico dei Comuni.

Art. 13

Competenze del Consiglio di Amministrazione:

1. Il Consiglio di Amministrazione attua l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione adottando gli atti fondamentali che non siano espressamente riservati all'Assemblea. Determina le indennità ed i compensi di tutti gli organi dell'Unione ad eccezione dell'Assemblea che determina le proprie, nel rispetto delle vigenti norme in materia.
2. Approva lo schema di bilancio di previsione annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, lo schema di rendiconto di gestione, i piani e i programmi ed approva i regolamenti organizzativi dell'Unione.
3. Autorizza il Presidente dell'Unione a stare in giudizio e a transigere e adotta tutti gli altri atti che non siano riservati dalla legge, dal presente statuto o dai regolamenti, al Presidente o ad altri organi amministrativi.
4. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione forniscono periodicamente ai Consigli dei Comuni associati rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi programmatici.

Art. 14

L'Assemblea dell'Unione

1. L'Assemblea dell'Unione è composta dal Presidente dell'Unione, che la convoca e la presiede, dai Sindaci, o loro delegati, dei comuni associati e da 3 (tre) consiglieri per ciascuno dei Comuni aderenti all'Unione, eletti dai rispettivi Consigli con voto limitato a uno e di cui almeno un rappresentante per ciascun Comune eletto dalle minoranze.
2. L'Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento della maggioranza dei componenti (quorum costitutivo) e delibera a maggioranza assoluta dei membri presenti.
3. In seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di almeno un terzo dei componenti (quorum costitutivo) e delibera a maggioranza dei presenti (quorum deliberativo).

4. All'Assemblea partecipano, senza diritto al voto, gli assessori dei Comuni partecipanti all'Unione. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta di almeno un quinto dei suoi componenti, escluso il Presidente.

Art. 15
Competenze dell'Assemblea

1. Sulle funzioni o sui servizi trasferiti da parte dei comuni associati, l'Assemblea esercita, con gli stessi limiti e modalità, la medesima competenza dei Consigli Comunali, a' sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000.
2. Compete all'Assemblea dell'Unione, in particolare, l'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del rendiconto annuale.
3. Compete altresì all'Assemblea l'esame delle questioni ad essa rimesse dal Consiglio di Amministrazione per la risoluzione di problematiche di particolare rilevanza per l'Unione.

Art. 16
Norma di Rinvio

1. Si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico proprie dei Comuni.

Art. 17
Principi della Partecipazione

1. Ai cittadini e ai residenti, l'Unione dei Comuni assicura il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dal regolamento.
2. L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati portatori di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'Amministrazione.
3. L'unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alla informazione ed agli atti dell'Unione.
4. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito regolamento.

TITOLO IV
Organizzazione Amministrativa

Art. 18
Principi

1. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti e all'efficienza nell'uso delle risorse.
2. L'azione Amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.
3. A tal fine l'Unione dei Comuni assume i metodi della formazione e della valorizzazione delle risorse umane; cura, inoltre, la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo

metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei Comuni od altri luoghi idonei.

4. Per la semplificazione e le qualità dell'azione amministrative, si provvede di norma mediante conferenze di servizi e il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni sindacali.
5. Anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione, il Direttore avanza proposte operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione delle unità operative delle procedure.

Art. 19

Organizzazione degli uffici e dei Servizi

1. L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli propri dei Comuni partecipanti.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi elettivi.
3. L'Unione disciplina, con apposito regolamento e con riferimento alla normativa relativa agli Enti Locali, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, per assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e la realizzazione degli obiettivi programmati.
4. Detto regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legge.

Art. 20

Direzione dell'Organizzazione

1. Il Presidente dell'Unione, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore generale scegliendo tra dirigenti e funzionari della P.A., Segretari Comunali iscritti nell'apposito Albo oppure con contratto di diritto privato a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento degli uffici e dei servizi.
2. Il Direttore generale dell'Unione, secondo i criteri stabiliti dal regolamento relativo all'organizzazione degli uffici e dei servizi provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell'Unione, secondo le direttive impartite dal Presidente ed inoltre sovrintende alla gestione perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza rispondendo direttamente dei risultati conseguiti.
3. Compete in particolare al Direttore generale oltre a quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 267/2000, la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, la predisposizione del piano esecutivo di gestione previsto dal predetto decreto, nonché le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 che non siano state attribuite dal Presidente ad altro funzionario dell'ente.
4. Il Direttore svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico amministrativa nei confronti dell'ente in ordine alla conformità all'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
5. Il Direttore sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività. Inoltre partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea dell'Unione e ne cura la verbalizzazione. In sede di prima convocazione degli organi la funzione verbalizzante è assunta dal Segretario Comunale in carica presso il Comune con il maggior numero di abitanti.
6. Il Direttore esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'Unione.

7. In caso di assenza o impedimento del direttore le funzioni vengono assunte da altro funzionario dell'Unione nominato dal Presidente.

Art. 21

Collaborazione fra Enti

1. In aderenza alle proprie finalità statutarie l'Unione ricercherà, anche nei confronti delle Amministrazioni Comunali non facenti parte l'Unione stessa, forme di collaborazione e/o convenzione per una gestione dei servizi che persegua gli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia.
2. L'Unione ricerca, con le Amministrazioni comunali, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
3. In tal senso, anche avvalendosi dei dati del controllo della gestione, il Consiglio di Amministrazione dell'Unione può richiedere ai Comuni la disponibilità di mezzi e/o di personale a tempo pieno o parziale.
4. La gestione di particolari compiti è subordinata ad apposita convenzione stipulata nel rispetto del C.C.N.L. di categoria.
5. L'Unione indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti in esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

Art. 22

Forme di Gestione

1. L'Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali direttamente ed in via subordinata ed in casi eccezionali e di particolare valenza tecnica, anche in forma indiretta, secondo quanto prevista dal D. Lgs. 267/2000.

Titolo V Finanza e Contabilità

Art. 23

Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha un proprio patrimonio ed autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite. I Comuni sono tenuti a versare all'Unione la quota relativa alla copertura del reperimento delle risorse dell'Unione per la gestione corrente e per gli investimenti.
2. Prima dell'approvazione del bilancio di previsione potranno essere adottati criteri al fine di prendere in considerazione aspetti o elementi particolari che possono incidere in modo variabile per ciascun ente nel riparto della compartecipazione. La mancata indicazione dei criteri comporterà la compartecipazione dei comuni proporzionale al numero degli abitanti rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario in cui si redige il bilancio e in funzione dei servizi svolti.
3. All'Unione competono gli introiti derivanti dai proventi sui servizi ad essa affidati.
4. All'Unione competono altresì le quote di contributi che lo Stato e/o la Regione erogano o assegnano a favore delle Unioni.

5. I beni conferiti al momento del trasferimento dei servizi sono soggetti a stima da parte di un esperto nominato dal consiglio di Amministrazione. Analogamente saranno soggetti a stima in caso di recesso o scioglimento .

Art. 24

Bilancio e Programmazione Finanziaria

1. Previo accordo programmatico annuale con i Comuni, l'Unione delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo con i termini e le modalità previsti per i Comuni.
2. L'attività economico-finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme in materia di contabilità propria degli Enti Locali.
3. Il regolamento di contabilità disciplinerà le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico-finanziaria.

Art. 25

Controllo Economico della Gestione

1. Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Art. 26

Revisione Economica e Finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria è svolta dal revisore nominato dall'Assemblea dell'Unione.
2. Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione ed il funzionamento del servizio.

Art. 27

Servizio di Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto ai sensi di legge, da un tesoriere nominato dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000. In sede di prima applicazione il servizio potrà essere affidato al tesoriere di uno dei comuni.

Titolo VI

Norme Transitorie e Finali

Art. 28

Norme finali e transitorie

1. Il presente Statuto è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure previste dal 2° comma dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000.
2. Lo Statuto è affisso all'Albo Pretorio dell'Unione e, in pari data, dei Comuni partecipi, per 30 gg. consecutivi, pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti e all'Amministrazione Provinciale.
3. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Unione e dei Comuni partecipanti.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.